

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto BK_H 144/04

Sentenza del 5 ottobre 2004
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,
Ponti e Ott,
Cancelliera Contu

Parti

A. _____,
reclamante

rappresentato da Avv. Tuto Rossi e Avv. Manuela
Rainoldi

contro

Ministero pubblico della Confederazione

opponente

Oggetto

Reclamo contro operazioni e omissioni del Procurato-
re federale (art. 105bis cpv. 2 e 214 PP)

Fatti:

- A.** A. _____ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 21 luglio 2004, il giudice istruttore federale ha convalidato l'arresto.
- B.** Con scritto del 30 agosto 2004, il patrocinatore dell'imputato ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) un accesso integrale agli atti dell'incarto riguardante il suo assistito come pure l'esperimento di una serie di atti istruttori ritenuti indispensabili per il chiarimento della sua posizione processuale (interrogatorio dell'imputato, interrogatorio dell'agente infiltrato, domanda rogatoriale,...).
- C.** Con risposta del 7 settembre 2004, il MPC ha respinto la richiesta di accesso integrale agli atti, osservando che l'imputato ha avuto comunque accesso ai principali atti d'indagine ed è sicuramente edotto delle accuse a suo carico. L'autorità inquirente ha poi segnalato che le ulteriori richieste di prova avanzate dall'imputato, o sono state superate da atti di inchiesta eseguiti nel frattempo oppure saranno evase in futuro, compatibilmente con le esigenze di inchiesta.
- D.** Dissentendo da questa decisione, il 13 settembre 2004 A. _____ é insorto con un reclamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ribadendo integralmente le richieste formulate nella lettera del 30 agosto 2004 al MPC e postulando la sua immediata scarcerazione.
- E.** Con osservazioni del 22 settembre 2004, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità. L'autorità inquirente ha preliminarmente osservato che la domanda di scarcerazione, poiché tardiva, risulta inammissibile. Nel merito della richiesta dell'imputato di accedere senza limitazioni agli atti del procedimento, ha precisato che le restrizioni sinora adottate risultano del tutto proporzionate, vista la natura

dell'indagine, i forti pericoli di collusione e di inquinamento delle prove e l'atteggiamento processuale degli indagati. Riguardo all'assunzione delle prove segnalate dal reclamante, il MPC ha indicato che queste verranno senz'altro assunte nel proseguo dell'inchiesta, secondo i tempi e le esigenze dell'istruttoria, riservandosi comunque il diritto di valutarne l'opportunità e la pertinenza.

- F. Nella sua replica del 27 settembre 2004, il reclamante ribadisce in sostanza le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Al MPC non è stato chiesto di prendere posizione sulla replica.

Diritto:

1. Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva è data, essendo il reclamante direttamente toccato dalle operazioni o dalle omissioni del Procuratore pubblico (art. 214 cpv. 2 PP); il rimedio è peraltro tempestivo, essendo stato introdotto nel termine di 5 giorni di cui all'art. 217 PP.
2. Se nella procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali la legge non pone esigenze particolari riguardo alla forma e al contenuto dei reclami (v. art. 214-219 PP), né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il reclamante deve nondimeno far prova di diligenza e condurre la propria causa con un minimo di cura, esponendo le censure in modo comprensibile. Il libero esame delle lesioni del diritto federale, che compete alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nell'ambito di un reclamo, non esime infatti il ricorrente dal presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, che faccia riferimento alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato (v. sentenza del Tribunale federale 8G.53/2003 del 12 novembre/9 dicembre 2003, consid. 2.1.).

In concreto, va premesso che nel suo allegato il reclamante mescola censure di natura procedurale – in quanto tali proponibili in sede di reclamo al-

la Corte dei reclami penali ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 105bis cpv. 2 e 214 cpv. 1 PP - quali la richiesta di accesso integrale agli atti dell'incarto oppure ancora quella di esperire nuove prove, con censure di natura sostanziale che potranno, se del caso, essere vagliate solamente da una Corte di merito al termine della fase istruttoria, quali la sua (presunta) innocenza o ancora la questione della partecipazione di un agente infiltrato. Il reclamo costituisce più che altro una lunga e generale critica dell'attività sin qui svolta dal Procuratore federale incaricato dell'inchiesta, nella quale la versione dei fatti e l'amministrazione delle prove dell'imputato è sistematicamente opposta a quella ritenuta dall'autorità inquirente. Alcuni passaggi del gravame, quali ad esempio la nota riportata a piè di pagina 6, si esauriscono inoltre in gratuite quanto temerarie critiche dell'operato del MPC, e come tali risultano inammissibili in questa sede. Di seguito saranno quindi esaminate solo quelle censure ammissibili ai sensi delle disposizioni e della giurisprudenza sopra menzionate.

3. Il reclamante postula in via principale la sua immediata scarcerazione, assortita eventualmente da misure sostitutive quali il deposito dei documenti di identità (v. "petitum" a pag. 28 del reclamo).

Giusta l'art. 52 cpv. 1 PP, l'imputato che chiede di essere messo in libertà, deve indirizzare la sua richiesta all'autorità inquirente (procuratore federale o giudice istruttore); nel caso in cui la sua richiesta venga rifiutata, egli può impugnare questa decisione davanti alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP), seguendo la procedura prevista agli art. 214-219 PP. In concreto però, l'imputato non ha ricorso nel termine di cinque giorni previsto all'art. 217 PP contro la decisione del 16 agosto 2004 con cui il MPC respingeva formalmente la richiesta di scarcerazione formulata all'occasione dell'interrogatorio del 13 agosto 2004 (v. act. 3.3 e 3.6. in atti). La decisione impugnata, che fa seguito all'istanza del 30 agosto 2004 denominata "Istanza di consultazione delle prove e degli atti di procedura / Istanza di amministrazione delle prove", non tratta la questione della scarcerazione, per cui non può essere considerata come una decisione che può dar adito a reclamo alla Corte dei reclami penali giusta l'art. 52 cpv. 2 PP. La richiesta formulata a titolo principale nel gravame è pertanto irricevibile.

4. Subordinatamente, il reclamante postula di poter accedere senza limitazioni di sorta agli atti dell'inchiesta e di poter partecipare all'amministrazione di alcune prove utili ed importanti che lui stesso ha (ripetutamente) segnalato

all'autorità, e questo per poter chiarire il più velocemente possibile la sua posizione processuale.

- 4.1** Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all'esercizio di tale diritto, desumibile dall'art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserito di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata su RDAT 1996 II 56 p. 192).

Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l'autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, *Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique*, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534 ; v. anche Luca Marazzi, *Il GIAR, L'arbitro nel processo penale*, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell'istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. né dell'art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l'art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell'art. 103 cpv. 2 PP), per il quale "quando lo scopo dell'istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all'imputato; a quest'ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza".

- 4.2** Secondo il reclamante, il rifiuto oppostogli dal MPC di accedere all'integralità degli atti dell'indagine preliminare costituirebbe un abuso di potere manifesto, non essendo giustificato da alcun plausibile pericolo di inquinamento delle prove o rischio di collusione. Egli sostiene inoltre che le restrizioni imposte alla consultazione degli atti gli impedirebbero di preparare efficacemente la sua difesa, dacché non sarebbe in grado di determinarsi in modo dettagliato sui motivi di fatto e di diritto che stanno alla base delle imputazioni contestategli (e della detenzione preventiva).

Da parte sua, il MPC osserva anzitutto che l'indagine, non da ultimo visto l'atteggiamento di totale chiusura assunto sinora dall'imputato in sede di interrogatorio, è ben lungi dall'essere terminata e che numerosi atti istruttori devono ancora essere esperiti. Per il MPC, a questo stadio dell'inchiesta, un accesso completo ed illimitato agli atti da parte del reclamante potrebbe compromettere i risultati della stessa e complicare ulteriormente una vicenda già di per sé complicata; mettere a conoscenza dell'indagato il contenuto delle dichiarazioni rese da altri indagati o scoprire la natura delle prove messe a suo carico porrebbe lo stesso in posizione privilegiata rispetto ad altri co-indagati e all'autorità inquirente stessa. Data la natura dei reati contemplati (partecipazione ad organizzazione criminale agente a livello internazionale), non è inoltre escluso che altre persone possano risultare implicate nell'inchiesta e si giustifica quindi limitare l'accesso agli atti da parte del reclamante per scongiurare un eventuale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove. L'autorità inquirente osserva comunque che il reclamante ha potuto consultare alcuni atti essenziali dell'incanto, dai quali trasparivano concreti indizi di colpevolezza a suo carico, e che egli è quindi perfettamente consapevole dei fatti per i quali è sospettato.

- 4.3** Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consentono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la particolare natura del procedimento, che riguarda numerosi co-imputati sospettati di appartenere ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso operante a livello transnazionale, e apparentemente retta da un severo ordine gerarchico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facilmente essere messe a conoscenza di altri. Da rilevare a questo proposito che nel procedimento avviato dalle autorità italiane (Procura di Catanzaro) si fa riferimento ad alcuni esponenti dell'organizzazione attualmente latitanti; né è escluso che in seguito all'assunzione di ulteriori prove nel proseguo di causa, l'inchiesta possa venire estesa ad altre persone (in Svizzera come all'estero) tuttora in libertà.

Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi principali dell'inchiesta e prendere atto (malgrado egli sostenga il contrario) delle accuse a suo carico. Come si evince da quanto riportato alle pagg. 3-4 del suo reclamo, egli ha ricevuto dal MPC un intero classificatore contenente gli atti principali del procedimento svizzero e di quello italiano, compresa la richiesta di assistenza giudiziaria da parte delle autorità italiane. Nel corso dei successivi interrogatori ai quali è stato sottoposto, l'imputato è stato inoltre messo al corrente di ulteriori prove e fatti rilevanti dell'inchiesta (contenuto di intercettazioni telefoniche, dichia-

razioni di altri co-imputati); in particolare gli è stata contestata la sua collaborazione con il co-imputato B._____ (per l'ipotesi di riciclaggio di denaro), quella con C._____ nell'ambito della compravendita di un chilo di cocaina e gli sono state presentate delle prove relative ad un presunto traffico d'armi. L'autorità inquirente, servendosi degli estratti di intercettazioni telefoniche, ha pure contestato al ricorrente l'ipotesi di appartenenza ad organizzazione criminale, evidenziando i suoi contatti telefonici e i suoi incontri personali con altri co-imputati dell'inchiesta in corso (cfr. i verbali di interrogatorio dell'imputato del 20 luglio, 2 e 13 agosto, 2 e 17 settembre 2004, allegati alle osservazioni del 22 settembre 2004 del MPC, act. 3.1-3.5).

- 4.4** Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio preliminare dell'inchiesta, le limitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono ancora essere ritenute lesive del principio della proporzionalità; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale nell'applicare l'art. 116 PP. Su questo punto il reclamo deve quindi essere respinto.

- 5.** Il reclamante chiede poi l'assunzione urgente di alcune prove (messa a disposizione dei rapporti di lavoro dell'agente infiltrato e interrogatorio di quest'ultimo, messa a disposizione di una registrazione telefonica, confronto tra gli atti istruttori del procedimento italiano e quello svizzero, domanda rogatoria tesa a dimostrare il carattere privato di un viaggio a Z._____ dell'imputato, ecc...), da lui sollecitate a più riprese. A suo dire, queste prove sarebbero decisive per dimostrare la sua totale estraneità ai fatti di cui è accusato.

- 5.1** Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche la facoltà per l'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF 129 II 497 consid. 2.2. e riferimenti). Tale garanzia non impedisce tuttavia all'autorità in causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b).

- 5.2** Premesso che non compete alla Corte dei reclami penali ma all'autorità inquirente valutare l'opportunità di assumere o meno determinate prove (né all'imputato dettare i termini dell'inchiesta), non risulta in concreto che il MPC non sia disposto a dar seguito alle richieste del reclamante, ritenuto invece che nelle osservazioni al reclamo del 22 settembre 2004 esso ha

indicato che *“..tutte le richieste postulate dal reclamante nell’ambito di questa procedura verranno anch’esse assunte nei tempi e secondo le esigenze dettate dall’istruttoria”* (v. osservazioni del MPC, pag. 4 in alto). Si osserva inoltre che alcune delle richieste di prova formulate dal reclamante, come quella di esperire in via rogatoria in Italia una domanda tendente a provare la fedefacenza dello scopo di intimità parentale asserito a verbale di un viaggio a Z._____, non sono di immediata applicazione, dovendo passare per i canali dell’assistenza giudiziaria internazionale.

Non risulta, del resto, che l’inchiesta sia stata finora condotta in modo negligente o con lentezza inusuale. Il reclamante è stato arrestato, assieme ad altri indiziati, nell’ambito di una complessa inchiesta con ramificazioni internazionali per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, appartenenza ad organizzazione criminale, infrazione alle legge federale sulle armi e riciclaggio di denaro; la sua posizione processuale deve quindi essere continuamente confrontata con quella di altri esponenti della (presunta) organizzazione, agli arresti in Svizzera o all’estero. Gli atti prodotti dal MPC dimostrano che l’imputato è stato interrogato a più riprese (cinque, sino al 17 settembre 2004), così come le altre persone implicate nell’inchiesta; diverse perquisizioni sono state effettuate, le quali hanno permesso di sequestrare svariato materiale; questo deve essere analizzato approfonditamente. L’operato dell’autorità inquirente va apprezzato d’altronde in modo diverso a seconda se l’inchiesta riguarda un solo imputato e gli elementi a suo carico sono relativamente semplici oppure se - come nella fattispecie - il sospetto appartiene ad un’organizzazione che ha esercitato la sua attività in diversi paesi e per un periodo di tempo prolungato. Quanto al comportamento del reclamante in sede di interrogatorio, improntato sinora a grande reticenza, se effettivamente non può deporre a suo sfavore dato che dottrina e giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto il diritto dell’imputato a tacere (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea 2002, § 68 n. 13; DTF 121 II 257 consid. 4a), tale scelta non giova certo all’avanzamento dell’inchiesta. Ad ogni modo, nelle circostanze surriferite non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né un suo atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste di prova del reclamante (v. sentenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004, consid. 3.2).

6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del

Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 6 ottobre 2004

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Redazione della sentenza terminata il 6 ottobre 2004

Comunicazione a :

- Avv. Tuto Rossi e Avv. Manuela Rainoldi (in doppio)
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici :

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.